

**CODICE DEONTOLOGICO**  
**E FORME DI TUTELA PROFESSIONALE**  
**DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA NATURALISTI**

Approvato nell'Assemblea Nazionale di Roma il 19 dicembre 2003  
Aggiornato nell'Assemblea Nazionale di Roma il 10 dicembre 2004  
Aggiornato nell'Assemblea Nazionale di Firenze il 13 dicembre 2008

**Premessa**

Con il termine di NATURALISTA si intende colui che si occupa, direttamente o indirettamente, di ambiente, facendo dell'approccio olistico la regola base della propria attività.

Per ulteriore definizione di questa figura professionale e dei curricula di laurea si fa riferimento all'Art 1 del Regolamento AIN

Possono essere definiti naturalisti, ai sensi dello Statuto, anche altri laureati o chiunque abbia dimostrato di possedere approfondite competenze naturalistiche.

I Naturalisti devono comunque possedere una buona preparazione naturalistica nel campo della botanica, della zoologia, delle scienze della terra, dell'ecologia, ecc..

**Art. 1**

Il Codice Deontologico (di seguito denominato Codice), ha lo scopo di precisare, secondo un modello etico di comportamento comune, i diritti e i doveri dei soci nell'esercizio della loro attività professionale di Naturalista.

**Art. 2**

Sono tenuti all'osservanza del presente Codice tutti i soci, nello svolgimento della propria attività, nei rapporti tra soci e altri professionisti, tra soci e committenza e tra soci e datore di lavoro.

L'accettazione del Codice è condizione per l'appartenenza all'Associazione.

**Principi di base**

**Art. 3**

Il socio si adopera in tutte le sedi, e in particolare in quella professionale ad operare nel massimo rispetto dell'ambiente.

**Art. 4**

Il socio deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà, assicurando il necessario aggiornamento della propria competenza. Deve agire, riconoscendo la caratterizzazione interdisciplinare delle attività del Naturalista, entro i limiti della propria competenza professionale, ricorrendo all'altrui competenza nelle attività professionali che la richiedano.

**Art. 5**

Nell'attività professionale, il socio non deve sottostare ad alcuna forma di pressione che possa condizionare la propria imparzialità, la propria integrità o il proprio giudizio professionale.

**Art. 6**

I soci non possono utilizzare il simbolo dell'AIN o l'appartenenza all'Associazione per propri fini personali.

**Art. 7**

L'uso della qualifica di Socio e dei titoli derivanti dalle cariche sociali nazionali e sezionali è ammesso:

all'interno dell'Associazione;

nei comunicati ufficiali dell'Associazione;

quando si rappresenta in veste ufficiale l'Associazione;

nel proprio curriculum vitae (specificandone la natura).

**Obblighi per l'esercizio della professione****Art. 8**

Il rapporto con la committenza deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza, garantendo gli interessi della collettività e la tutela dell'ambiente.

**Art. 9**

Il rapporto tra collaboratori deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il rapporto di collaborazione tra socio esperto e tirocinante e/o qualificato deve essere espletato anche secondo modalità formative.

**Art. 10**

Il socio è tenuto al segreto professionale.

**Art. 11**

Il socio deve astenersi dal diffamare e danneggiare altri soci.

**Art. 12**

In caso di assunzione di un incarico già affidato ad altro professionista da parte di un socio, questo deve preventivamente informare il collega.

**Art. 13**

Il socio deve cercare di fornire il più alto livello professionale in ogni situazione o contingenza.

Inoltre, deve curare particolarmente il proprio aggiornamento professionale, al fine di garantire una elevata qualità nello svolgimento degli incarichi affidatigli.

**Art. 14**

Per la valutazione economica delle proprie attività professionali, il socio deve prendere a riferimento il tariffario dell'Associazione.

### **Difesa dei membri e arbitrati**

#### **Art. 15**

L'A.I.N. si impegna a difendere e sostenere i soci sottoposti a pressioni e/o condizionamenti da parte della committenza e/o del datore di lavoro valutando tutte le possibili alternative.

#### **Art. 16**

Nel caso di dispute che dovessero insorgere tra soci per motivi professionali, il Consiglio Direttivo Nazionale costituisce il primo livello di arbitrato.

#### **Art. 17**

Qualora un socio ritenga di promuovere azione legale nei confronti di un altro socio per motivi professionali, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Difesa dell'Associazione**

#### **Art. 18**

La mancata osservanza degli articoli 6, 8, 10 e 11 del presente Codice costituisce motivo di radiazione per indegnità, ai sensi dell'Articolo 2 dello Statuto.

#### **Art. 19**

Il presente Codice è costituito da una premessa e 19 articoli.